

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Sentenza 21 febbraio 2020, n. 4625

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere

Dott. GHINOY Paola - Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela - rel. Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16013-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della ██████████ S.P.A. ██████████, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ██████████, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ██████████;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO ██████████ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 87/2013 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/06/2013 R.G.N. 143/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA' STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato [REDACTED];

udito l'Avvocato [REDACTED].

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 12 giugno 2013, la Corte d'appello di Perugia, confermando la sentenza del locale Tribunale, ha rigettato l'appello proposto dall'INPS, anche quale mandatario di [REDACTED], avverso la sentenza di primo grado, resa nei confronti della [REDACTED] s.r.l., che aveva rigettato l'opposizione alla cartella esattoriale con la quale era stato ingiunto alla stessa società il pagamento di contribuzione previdenziale sulla base di accertamenti ispettivi.

2. In particolare, era stata ritenuta la responsabilità della [REDACTED] s.r.l. in ordine alla regolarizzazione contributiva del personale rumeno di [REDACTED] S.r.l., società di nazionalità rumena, che aveva stipulato un contratto d'appalto con [REDACTED] s.r.l. avente ad oggetto la fornitura, da parte della prima, di costruzioni di legno realizzate in Romania ed assemblate in Italia.

3. Fallita, nelle more del giudizio d'appello, la [REDACTED] s.r.l., il giudizio è stato interrotto e riassunto nei confronti della curatela del fallimento.

4. La Corte territoriale ha condiviso la pronuncia di primo grado laddove aveva ritenuto insussistente l'obbligo contributivo in ragione dell'infondatezza della tesi dell'INPS secondo la quale tale obbligo deriverebbe dal contenuto del Decreto Legislativo n. 72 del 2000, articolo 3 che prevede la responsabilità solidale dell'appaltante e dell'appaltatore transnazionale, posto che tale solidarietà riguarda soltanto le obbligazioni verso i lavoratori dell'appaltatore per quanto attiene alle retribuzioni ed alle condizioni di lavoro. Nella definizione di " condizioni di lavoro " non rientra, ad avviso della Corte, l'obbligo del versamento contributivo in assenza di espressa previsione normativa; del resto, tale omissione si giustifica con la circostanza che tale contribuzione, riferita a lavoratori stranieri, non

avrebbe apportato alcun beneficio ai medesimi attesa la mancanza di meccanismi di ricongiunzione o di totalizzazione in difetto di apposite convenzioni tra l'Italia e la Romania.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'INPS sulla base di un motivo.

Fallimento ██████████ s.r.l. resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Inps lamenta violazione e falsa applicazione del R.Decreto Legge n. 4 ottobre 1935, n. 1827, articolo 37, convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155; del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 27 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 agosto 1999, n. 394, articolo 40 ex articolo 3611 c.p.c., n. 3. In particolare, deduce che lo stesso contratto di appalto del 15 ottobre 2003 aveva previsto che l'appaltatore avrebbe eseguito le componenti strutturali delle costruzioni in Romania e che per il montaggio delle medesime componenti in Italia sarebbe stata mandata una squadra di quattro operai specializzati e che in effetti la committente aveva piu' volte richiesto le necessarie autorizzazioni di lavoro per lo svolgimento di attivita' da parte di nove lavoratori rumeni senza che fosse versata alcuna contribuzione previdenziale.

1.1. Ad avviso del ricorrente, pur riconoscendosi che il Decreto Legislativo n. 72 del 2000 non regola la materia degli obblighi previdenziali in ipotesi di attivita' lavorativa di soggetti extracomunitari (come erano all'epoca i cittadini rumeni), occorre fare applicazione della regola generale dettata dal R.Decreto Legge n. 1827, articolo 37, secondo la quale sussiste l'obbligo contributivo ed assicurativo in relazione a chiunque presti attivita' lavorativa in Italia. In tal senso, li ricorrente richiama li precedente di questa Corte di cassazione n. 16244 del 2012, secondo il quale, in tema di contribuzione previdenziale dovuta per lavoratori stranieri extracomunitari distaccati in Italia alle dipendenze di una collegata societa' italiana, fatta salva l'ipotesi in cui un accordo tra uno Stato membro della Comunita' Europea ed uno Stato extracomunitario preveda espressamente una deroga al principio della territorialita' dell'obbligo contributivo per effetto di una condizione di reciprocita', la societa' distaccataria e' tenuta ai correlativi obblighi contributivi previdenziali e assistenziali ove risulti accertata la sua posizione di effettiva datrice di lavoro, ricevendone le prestazioni con carattere di stabilita' e di esclusivita', a prescindere dal fatto che gli stessi lavoratori siano sprovvisti della cittadinanza italiana, stante il principio della territorialita' delle assicurazioni sociali.

2. Il ricorso e' infondato.

3. Questa Corte di cassazione ha gia' avuto occasione di esaminare la questione della applicazione della regola della territorialita' dell'obbligazione contributiva in relazione all'attivita' svolta in Italia da dipendenti di datori di lavoro extracomunitari. In particolare, Cassazione n. 14222 del 2012, richiamata dallo stesso ricorrente, ha avuto modo di affermare che:

- il principio della territorialita' dell'obbligo contributivo, che trae fondamento dal R.Decreto Legge n. 4 ottobre 1935, n. 1827, articolo 37, il quale stabilisce che le assicurazioni per l'invalidita' e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni previste dallo stesso decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalita' che abbiano compiuto l'eta' di 15 anni e non superata quella di 65 anni, e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri, e' stato adottato anche dalla legislazione della Comunita' Europea, posto che l'articolo 13, comma 2, lettera a) Regolamento CEE del 14 giugno 1971 n. 1408, stabilisce che, fatta salva la riserva delle disposizioni degli articoli da 14 a 17, il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro e' soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

- tale regolamento non e' tuttavia applicabile laddove i lavoratori occupati per un determinato periodo in Italia siano cittadini di Stato extracomunitario ed, in tal caso, occorre verificare, al fine di escludere l'ipotesi, in astratto possibile, di una deroga al suddetto principio di territorialita' per effetto di una qualche speciale condizione di reciprocita', se quest'ultima e' realmente prevista da un accordo internazionale;

- pertanto, fatta salva l'ipotesi in cui un accordo tra uno Stato membro della Comunita' Europea ed uno Stato extracomunitario preveda espressamente una deroga al principio della territorialita' dell'obbligo contributivo per effetto di una condizione di reciprocita', nel caso di impiego di lavoratori stranieri extracomunitari distaccati in Italia alle dipendenze di una collegata societa' italiana, quest'ultima e' tenuta ai correlativi obblighi contributivi previdenziali e assistenziali ove risulti accertata la sua posizione di effettiva datrice di lavoro, ricevendone le prestazioni con carattere di stabilita' e di esclusivita', a prescindere dal fatto che gli stessi lavoratori siano sprovvisti della cittadinanza italiana, stante il principio della territorialita' delle assicurazioni sociali.

4. Tale orientamento e' stato seguito anche da Cass. n. 4351 del 2015, pur senza l'importante precisazione che la regola della territorialita' scatta ove risulti accertata la posizione di effettivo datore di lavoro del soggetto italiano presso cui prestano la propria opera i lavoratori stranieri, ricevendone le prestazioni con carattere di stabilita' e di esclusivita'.

5. In tempi piu' recenti, Cass. 6601 del 2018 ha ulteriormente precisato che il principio della territorialita' dell'obbligo contributivo in campo previdenziale risponde all'esigenza, segnalata dalla dottrina, di ancorare le condizioni del costo del lavoro al principio di parita' tra lavoratori e di proteggere il sistema statale da pratiche interne al mercato del lavoro atte ad alterare (al ribasso) le dinamiche concorrenziali.

6. Si e' pure precisato che rispetto al principio generale della territorialita' della legge previdenziale italiana, nei confronti dei Paesi dell'Unione Europea ai quali si applicano i Regolamenti comunitari oggi vigenti (articolo 12, del Regolamento 29 aprile 2004, n. 883, con le modifiche apportate dal Regolamento (ut) n. 465/2012), e degli altri Paesi con i quali siano state stipulate convenzioni di sicurezza sociale, puo' assumere carattere derogatorio la fattispecie del distacco. Esso consente di fare eccezionale applicazione del regime previdenziale del Paese di provenienza per un determinato

periodo, secondo quanto previsto dai singoli accordi laddove il datore di lavoro eserciti abitualmente le sue attività nello stato distaccante e sussista uno stretto legame organico tra l'impresa distaccante ed il lavoratore distaccato.

7. Inoltre, si è esaminato il rapporto intercorrente tra la richiamata regola della territorialità dell'obbligazione contributiva del disposto del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 27, comma 1, lettera i), che rinvia al regolamento di attuazione la disciplina di particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, fra gli altri, ai lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 c.c., della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie.

8. In particolare, si è affermato che detta norma ha l'esclusiva finalità di disciplinare l'ingresso di particolari tipi di lavoratori in territorio italiano senza incidere, neanche indirettamente, sul principio di territorialità dell'obbligo contributivo.

9. Quanto sin qui esposto, circa i criteri di operatività della regola della territorialità dell'obbligazione contributiva, postula il presupposto fattuale che la pretesa contributiva poggi sulla affermazione da parte dell'ente previdenziale dell'effettivo svolgimento da parte dei lavoratori extra comunitari di attività lavorativa a favore del datore di lavoro italiano che ne riceve le prestazioni con carattere di stabilità e di esclusività, senza che, a tal fine, possa essere considerato equivalente il mero dato della richiesta di autorizzazione Decreto Legislativo n. 286 del 1998, ex articolo 27, comma 1, lettera i).

10. Nel caso di specie difettano tali elementi essenziali per l'attivazione della regola della territorialità, in quanto in alcun punto la sentenza impugnata ha accertato tali circostanze, né il ricorrente ha evidenziato e trasfuso in motivo di ricorso per cassazione l'omessa valutazione di tali fatti storicamente accaduti ed oggetto di discussione tra le parti. Anzi, alla pagina 7 del ricorso sub c) d) ed e), il ricorrente si è limitato a riportare il dato che dalle indagini ispettive era emerso che la committente italiana aveva più volte richiesto le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di attività lavorativa in Italia senza versare i contributi relativi a nove lavoratori rumeni.

11. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e spese forfetarie nella misura del 15% ed oltre spese accessorie di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.